



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15
Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205
C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

R.G. 1/2022

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Lina Musumarra - Presidente rel. est.
- Avv. Giovanni Allegro - Componente
- Avv. Patrizia Diacci - Componente

All'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

DECISIONE n. 5/22

nei confronti dell'Avv. Alessandro Silvestri, all'epoca dei fatti Presidente della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante.

FATTO

- Con atto di deferimento del 14 luglio 2022, *ex art. 56, comma 4, Reg. Giust.*, il Procuratore Federale ha richiesto il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. Silvestri, come in epigrafe indicato;

- dalla ricostruzione della vicenda - per come riassunta nell'atto di deferimento unitamente ai relativi allegati ed all'esito dell'espletata attività di indagine in seguito alla segnalazione presentata il 16 dicembre 2021 dall'Ing. Mauro Checchi, all'epoca dei fatti Commissario Straordinario della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante (per brevità, Fitetrec-Ante), avente ad oggetto la denuncia di irregolarità contabili e amministrative poste in essere dall'Avv. Silvestri nel corso del mandato di Presidente della Federazione - sono emerse le seguenti violazioni a carico del medesimo, come testualmente riportate:

a) *“aver percepito indebitamente l'indennità per la carica di Presidente Federale dal 2015 al 2021, così suddivise: € 31.824 per l'annualità 2015; € 31.824 per l'annualità 2016; € 33.512 per l'annualità 2017; € 37.848 per l'annualità 2018; € 43.354 per l'annualità 2019; € 33.147 per*



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

l'annualità 2020; € 15.542 per l'annualità 2021", in violazione dell'art. 1, comma 1 Reg. Giust., degli artt. 10, commi 1 e 2, 54, comma 2, Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, e altresì in violazione delle *"disposizioni previste dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 209 del 19.5.2015 e della disposizione normativa dell'art. 1, comma 479, della Legge n. 208/2015, che prevedevano l'indennità di carica per i soli Presidenti delle FSN"*;

b) *"aver gestito in via esclusiva fino a maggio 2019 il conto corrente Unicredit intestato alla Federazione n. (...), presso la filiale 'Ambienti Giudiziari' all'interno del Tribunale Civile di Roma (...), senza fornire alcuna rendicontazione e in assenza di firma congiunta con il Segretario Generale della Federazione sig.ra Nada Vallone, che è stata formalizzata solamente con la delibera del Consiglio Federale n. 16/2019 del 31.5.2019"*; *"aver effettuato, in via autonoma, dal conto corrente UNICREDIT (...) n. 5 versamenti in data 15.05.2019, 16.05.2019, 27.05.2019, 29.05.2019 e 28.06.2019 con causale "rimborso cassa presidente" per l'importo complessivo di € 33.000,00"*; nonché per *"aver effettuato dal conto corrente UNICREDIT (...) due bonifici in proprio favore, rispettivamente in data 10.09.2018 di € 30.000,00 e in data 26.09.2018 di € 3.000,00, asserendo che tali movimentazioni bancarie fossero dovute per evitare un presunto pignoramento sul conto corrente federale, senza però fornire alcuna prova documentale; importo che veniva restituito dallo stesso avv. Silvestri solo dopo richiesta da parte del Segretario Federale"*, in violazione dell'art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell'art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 20 e 22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.);

c) *"aver effettuato n. 25 operazioni di prelievo di denaro contante dalla carta di credito federale BNL BUSINESS per un importo complessivo di € 4.720,00 con spese di commissioni pari ad € 185,00, in assenza dei documenti giustificativi di spesa e in assenza della necessaria rendicontazione, così suddivise: - anno 2018 n. 10 operazioni per un totale di € 2.230,00; - anno 2019 n. 9 operazioni per un totale di € 1.440,00; - anno 2020 n. 6 operazioni per un totale di € 1.050,00"*, in violazione dell'art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell'art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale,



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 20, comma 1, 22, comma 2 e 25, commi 2 e 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.);

d) *“aver sostenuto spese non deliberate dal Consiglio Federale, procedendo in via autonoma e senza alcuna autorizzazione, da aprile a dicembre 2020, al pagamento mediante la carta federale BNL BUSINESS con addebito sul conto federale per il noleggio di una autovettura per l’importo complessivo di € 7.560,00, in assenza di documenti giustificativi di spesa e senza fornire copia del contratto di noleggio auto, né il libretto di marcia che potesse giustificare l’utilizzo istituzionale dell’autovettura”*, in violazione dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 19, comma 1, 20, comma 1 e 25, commi 2 e 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.);

e) *“aver utilizzato indebitamente somme di denaro della Federazione, effettuando un bonifico nel 2020 di € 2.000,00 dal conto corrente federale UNICREDIT n. (...) a quello personale, in assenza di documenti giustificativi di spesa”*, in violazione dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e degli artt. 20 e 22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.);

f) *“aver provveduto, indebitamente, essendo decaduto dalla carica di Presidente Federale, al pagamento mediante conto corrente federale dell’importo di € 1.200,00 per promuovere il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI avverso la delibera del CONI del 9 aprile 2021 che nominava l’Ing. Mauro Checcoli Commissario Straordinario della Federazione”*, in violazione dell’art. 1, comma 1 Reg. Giust., dell’art. 10, commi 1 e 2 Statuto Federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e dell’art. 19, comma 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.);

- con provvedimento del 15 luglio 2022 il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l’udienza in camera di consiglio non partecipata con trattazione scritta per il giorno 16 settembre 2022;

- con istanza presentata in data 12 settembre 2022 il Procuratore Federale ha chiesto la fissazione dell’udienza da remoto in ragione della complessità del procedimento;



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

- in pari data il Tribunale Federale, in accoglimento della predetta istanza, ha disposto lo svolgimento da remoto dell'udienza del 16 settembre, con anticipazione dell'orario di inizio per esigenze dell'Ufficio;

- a tale udienza il Procuratore Federale si è opposto all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dal deferito nella memoria di costituzione, essendo i fatti contestati provati *per tabulas*. Il difensore del deferito, Avv. Mirko Scorsone, ha insistito per l'ammissione delle prove testimoniali e l'acquisizione dei documenti indicati.

È stato quindi sentito il deferito, Avv. Silvestri, il quale ha richiamato integralmente le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione.

All'esito il Tribunale Federale si è riservato sulle istanze istruttorie, disponendo la sospensione dei termini del procedimento, ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. e) Reg. Giust.;

- con successivo provvedimento del 26 settembre 2022, il Tribunale Federale, a scioglimento della riserva, ha ammesso la prova testimoniale sui capitoli ("*Vero che ha utilizzato la Carta di Credito BNL intestata alla Federazione in occasione di trasferte federali*"; "*Vero che è a conoscenza che la Carta di Credito BNL è stata utilizzata anche dalla Segreteria Federale*"; "*Vero che è a conoscenza che spesso il Presidente Federale ha utilizzato la carta per prelievi finalizzati a pagamenti che si dovevano fare nell'immediatezza della manifestazione*") con il teste Ernesto Fontetrosciani, ex consigliere federale, disponendo, altresì, entro il termine del 4 ottobre 2022, l'acquisizione dei documenti indicati dalla difesa del deferito con l'istanza di esibizione e, in particolare, "*delle verifiche e dei verbali di controllo effettuati dall'Organismo di Vigilanza del CONI negli anni 2015/2020 e i verbali del Collegio dei revisori dei Conti negli anni 2015/2020*".

Ha rinviato quindi all'udienza da remoto del 12 ottobre 2022 per l'assunzione delle prove testimoniali e per la discussione.

Termini del procedimento sospesi ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett. e) Reg. Giust., come già disposto, con consenso delle parti, all'udienza del 16 settembre 2022;

- con istanza del 6 ottobre 2022 il difensore del deferito ha chiesto disporre la trattazione dell'udienza con escussione del teste in presenza;



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

- il Tribunale Federale, in accoglimento della predetta istanza, con provvedimento del 10 ottobre 2022 ha disposto lo svolgimento in presenza dell'udienza del 12 ottobre con anticipazione dell'orario di inizio per esigenze dell'Ufficio;
- in pari data il difensore del deferito ha chiesto il rinvio dell'udienza per impedimento del teste Sig. Ernesto Fontetrosciani, allegando comunicazione via pec del predetto il quale ha rappresentato di *“essere impossibilitato a presenziare per impegni personali improrogabili”*; ha altresì chiesto il rinvio dell'udienza poiché la documentazione di cui il Tribunale Federale ha disposto l'acquisizione e l'invio alle parti è stata trasmessa dalla Segreteria degli Organi di Giustizia solo in data 10 ottobre;
- all'udienza del 12 ottobre il Procuratore Federale si è opposto alla richiesta di rinvio, ritenendo non comprovata l'assenza del testimone. L'Avv. Scorsone ha insistito nella richiesta di rinvio per l'escussione del testimone, e per l'esame della predetta documentazione;
- il Tribunale Federale, dopo camera di consiglio, ha disposto il rigetto della richiesta di rinvio per l'escussione del teste richiesto dalla difesa del deferito ed ammesso dal Tribunale attesa la genericità dell'impedimento, in alcun modo circostanziato, né documentato. Per l'effetto ne ha dichiarato la decadenza. In accoglimento della richiesta di rinvio per l'esame della documentazione trasmessa in ritardo, ha fissato l'udienza in presenza per il giorno 21 ottobre 2022 per la discussione e audizione del deferito;
- a tale udienza il Procuratore Federale si è riportato all'atto di deferimento e ha chiesto, per il deferito, l'applicazione della sanzione della radiazione, ricorrendo nel caso specifico le aggravanti di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) Reg. Giust., in virtù del ruolo apicale rivestito all'epoca dei fatti dall'Avv. Silvestri.

Il difensore del deferito, Avv. Scorsone, ha preliminarmente reiterato le istanze istruttorie presentate con memorie ed in udienza, concludendo per il rigetto di tutti i capi di incolpazione, in quanto infondati in fatto ed in diritto.

Ha rilevato, in particolare, che il rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.) è provato dalla circostanza che tutti i bilanci sono stati approvati dal Consiglio Federale, previa approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e ritenuti regolari dalla Giunta Nazionale



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italice / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

CONI, così anche per l'indennità di carica, la stessa risulta essere stata percepita dal deferito solo a seguito di approvazione da parte dei competenti Organi Federali e del CONI. Il difensore ha chiesto pertanto il proscioglimento perché i fatti non sussistono e/o non costituiscono illecito disciplinare.

Dopo brevi repliche è intervenuto l'Avv. Silvestri, il quale, previa ampia esposizione dei fatti, si è riportato alle richieste della Difesa.

Il Tribunale ha assunto il presente procedimento in decisione.

MOTIVI

Le contestazioni sollevate dalla Procura Federale che hanno portato alla richiesta di deferimento nei confronti dell'Avv. Silvestri, che all'epoca dei fatti rivestiva il ruolo apicale di Presidente della Fitetrec-Ante, hanno ad oggetto molteplici irregolarità amministrative e contabili che il medesimo avrebbe posto in essere nel corso del proprio mandato.

Quanto al primo capo di incolpazione, indicato nell'atto di deferimento della Procura Federale relativo alla contestata indebita percezione dell'indennità di carica di Presidente Federale dal 2015 al 2021 e riportato nella parte in fatto della presente decisione *sub a)*, in via preliminare, si rende opportuno esaminare il contenuto delle disposizioni asseritamente violate secondo l'organo inquirente.

La Procura Federale, in primo luogo, a seguito dell'attività istruttoria espletata, contesta la violazione dell'art. 54, comma 2 dello Statuto della Fitetrec-Ante, a mente del quale "*Le prestazioni rese da coloro che rivestono cariche elettive o di nomina sono a titolo gratuito ed onorifico, eccezione fatta per quel che concerne i componenti il Collegio Revisori dei Conti, ai quali spettano le indennità previste per legge e dalle disposizioni del CONI*", unitamente alla violazione dell'art. 7.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, il quale dispone al primo comma che "*Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito*" e, al secondo comma, che "*Gli statuti federali possono prevedere indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.*".



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

Infine, l'illecito disciplinare perpetrato dal Silvestri si sarebbe concretizzato anche nella violazione della delibera CONI n. 209 del 19 maggio 2015 e dell'art. 1, comma 479, della L. n. 208/2015, entrambe previsioni che avevano ad oggetto l'attribuzione dell'indennità annuale di carica per i soli Presidenti Federali.

Con riferimento a quest'ultima violazione, secondo la prospettazione della Procura Federale, avendo la Fitetrec-Ante natura di Disciplina Sportiva Associata e non di Federazione Sportiva, il deferito Silvestri, nel ruolo rivestito di Presidente Federale, non avrebbe avuto alcun diritto a beneficiare di detto contributo.

Invero, tramite l'atto di deferimento stesso e a seguito dell'attività istruttoria espletata nel corso del procedimento innanzi al Tribunale Federale, è emerso in seno alla Fitetrec-Ante un quadro normativo ben più articolato relativamente alla possibilità di corrispondere un'indennità di carica per il Presidente della Federazione e pertanto al diritto del deferito a percepire le indennità oggetto di contestazione.

La Fitetrec-Ante, infatti, con delibera del Consiglio Federale del 9 ottobre 2015 ha approvato il Regolamento di Attuazione dello Statuto Federale, il quale prevedeva all'art. 33, comma 2 una possibilità di deroga alla gratuità delle cariche di cui all'art. 54, comma 2 dello Statuto Federale; in particolare disponeva che *“Al Presidente Federale, in ragione dell'attività svolta in adempimento del proprio mandato, può essere riconosciuta, previa delibera del Consiglio Federale con l'astensione del Presidente stesso, una indennità economica di carica, determinata in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI”*.

Lo stesso articolo, inoltre, al comma 3 precisava che *“Tale indennità è corrisposta per tutta la durata della carica a decorrere dalla delibera di approvazione del Consiglio Federale o dalla data, anche retroattiva, eventualmente deliberata, in forma mensile lorda fissa e non da luogo a mensilità aggiuntiva o ad accantonamenti di fine mandato”*.

Detto Regolamento è stato successivamente approvato dal CONI con delibera n. 433 del 9 novembre 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera l) dello Statuto CONI.

Per l'effetto, l'intero testo del provvedimento normativo è passato al vaglio della Giunta Nazionale CONI che ne ha valutato positivamente la conformità alla legge, allo Statuto della Federazione, ai



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

In virtù della oggettiva legittimazione data dal CONI al riconoscimento di un'indennità di carica per il Presidente Federale, il Consiglio Federale aveva recepito con delibera n. 2 del 2 marzo 2015 il nuovo Regolamento Disciplina e Trattamento delle Indennità e Rimborsi Spese di Trasferta, prevedendone l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 e con il quale veniva riconosciuta a favore del Presidente Federale *“un'indennità determinata in base alle disposizioni del CONI (€ 130,00 al giorno per 240 giorni)”*.

La medesima previsione è stata confermata dal successivo Regolamento Disciplina e Trattamento delle Indennità e Rimborsi Spese di Trasferta, approvato con la delibera del Consiglio Federale n. 16 del 21 giugno 2018.

Seppure questo Collegio evidenzi perplessità circa la compatibilità logico-giuridica nella successione cronologica delle disposizioni contenute negli atti sopra richiamati, anche sotto il profilo del principio della gerarchia delle fonti, è indubbio che il controllo operato dai competenti organi del CONI, in particolare dalla Giunta Nazionale, la quale costituisce l'organo di amministrazione attiva dell'Ente, abbia ingenerato in capo all'Avv. Silvestri e al Consiglio Federale (il Regolamento Disciplina e Trattamento delle Indennità e Rimborsi Spese di Trasferta è stato approvato all'unanimità) il legittimo affidamento circa la legittimità della previsione di un'indennità di carica a favore del Presidente Federale.

Ciò determina come conseguenza il proscioglimento del deferito in ordine al capo di imputazione in esame. Ritene, invece, il Tribunale pienamente provata la contestazione di cui al secondo capo di imputazione dell'atto di deferimento, come riportato nella parte in fatto della presente decisione *sub b)*. Ed invero, circostanza suffragata da ampia, puntuale ed inoppugnabile documentazione prodotta dalla Procura Federale, è incontestabile e nei fatti non contestato dallo stesso deferito il verificarsi di una quanto mai anomala movimentazione *“in uscita”* dal conto Federale aperto su UNICREDIT al conto personale del deferito Silvestri, attraverso due rimesse, rispettivamente per € 30.000,00 in data 10 settembre 2018 e di successivi € 3.000,00 in data 26 settembre 2018. Sul punto, ove anche si volesse dare credito alla tesi difensiva, circostanza che pur non convince il Tribunale per quanto



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

si dirà, che vorrebbe far passare tali anomale movimentazioni quali operazioni tese alla salvaguardia della liquidità necessaria all'espletamento dell'ordinaria attività federale che, nella narrazione priva di alcun documentale riscontro offerta dal deferito *ex* Presidente, sarebbe stata potenzialmente aggredibile da pignoramento presso terzi, osserva il Tribunale che permarrebbero in ogni caso, a seguito delle descritte condotte, le violazioni dei principi generali contestati nell'atto di deferimento ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo, ma ancora più a monte dei doveri di trasparenza e correttezza che anche, se non soprattutto, nella gestione contabile deve caratterizzare l'*agere* della massima carica Federale. Ed invero non appare, né può apparire credibile che il Consiglio Federale possa aver peraltro oralmente autorizzato una siffatta, spregiudicata, manovra contabile che ove anche vera nelle rappresentate, ma pur non documentate, finalità disvelerebbe comunque una condotta marcatamente in frode ai creditori, e comunque in totale antitesi ai principi di diligenza e rigorosa correttezza che si impongono alla massima carica federale. Ritiene in particolare il Tribunale, che ove anche a seguito di scelte erronee o comunque laddove a causa di una situazione debitoria, si fosse stati in presenza di una "crisi di liquidità", orbene davanti a tale situazione, che giova ricordarlo pur vede in ultima analisi sussistere responsabilità patrimoniale in capo al legale rappresentante, di certo non può ravvedersi corretto rimedio, nel "nascondere", o peggio nel "sottrarre" la cassa, ma semmai previo doveroso coinvolgimento dell'Organo Consiliare, nonché adozione di formale e corretta delibera, attraverso scelte che determinassero i naturali strumenti solutori, non escluso l'eventuale ricorso al finanziamento. Di contro, con l'anomala ed indebita azione perpetrata sembra che il deferito Silvestri abbia, a tutto concedere, più voluto "salvare se stesso", che assicurare l'ordinaria amministrazione ed il proseguimento dell'attività federale. Non può inoltre il Tribunale, a tal riguardo, esimersi dall'evidenziare in ogni caso l'assoluta mancanza di riscontro documentale, così come peraltro puntualmente contestato nell'atto di deferimento, alle, per certi aspetti, inverosimili asserzioni difensive del deferito. Non viene, in altri termini, prodotto il titolo che presuntivamente era a base dell'asserita "potenziale esecuzione" (tale non potendosi ritenere il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona reso in forma non esecutiva e di cui non si produce l'eventuale successiva esecutorietà); non si produce nemmeno copia di atto di precetto che potesse in qualche modo suffragare la tesi difensiva dell'inizio di esecuzione; né ancora viene



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

prodotta copia dell'accordo di transazione. Su tale ultimo punto va di contro stigmatizzato il comportamento processuale del Silvestri che allega uno scambio di e-mail alla memoria di costituzione, in cui l'Avv. Esposito rimette un non meglio specificato atto di transazione alla e-mail in uso al deferito Silvestri, senza tuttavia che quest'ultimo offra in valutazione proprio l'allegato che, per certi aspetti, ove confacente a quanto dal medesimo dichiarato ed argomentato nella memoria, avrebbe potuto corroborare la propria tesi difensiva, quantunque sotto un profilo di attenuante, ferma in ogni caso la sussistenza, conclamata, del contestato illecito. E' lecito, per le modalità scelte, elevare quantomeno a sospetto che la parziale allegazione documentale, in alcun modo integrasse il giustificativo a quanto dedotto dal Silvestri: diversamente l'atto, oggetto della nota di trasmissione, sarebbe stato certamente dallo stesso prodotto. Così come del pari ritiene il Tribunale piena prova anche *per tabulas* delle contestate, plurime e reiterate violazioni degli artt. 20 e 22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.) della Fitetrec-Ante: è incontrovertibile come, quantomeno fino a maggio 2019, il deferito Silvestri abbia utilizzato il conto corrente Unicredit intestato alla Federazione presso la filiale "Ambienti Giudiziari" all'interno del Tribunale Civile di Roma (in uno agli altri conti Federali), non solo in via esclusiva ma con modalità di certo lontane dalla diligenza del buon padre di famiglia, in totale spregio ai precisi doveri imposti e prescritti dal richiamato disposto.

Del tutto fondate sono altresì le violazioni contestate al deferito dalla Procura Federale con il terzo capo di imputazione, relative ai fatti come riportati nella parte in fatto della presente decisione, *sub c*).

Come emerge dalla documentazione acquisita in atti risulta evidente il comportamento tenuto dal deferito nella sua qualità all'epoca dei fatti di Presidente Federale di illegittimo utilizzo della carta di credito federale BNL BUSINESS poiché in violazione delle norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.).

Più specificatamente, la responsabilità dell'Avv. Silvestri deriva dal mancato rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo della carta di credito per le spese di rappresentanza, come definite dall'art. 25, primo comma del Regolamento in parola, quali spese "*fondate sull'esigenza della Federazione di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa*



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse devono essere finalizzate, nella vita di relazione della Federazione, nell'intento di suscitare su di essa, sulla sua attività e i suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari od internazionali".

Il secondo comma dell'art. 25 prevede espressamente *"per ragioni connesse alla rappresentanza della Federazione"*, che il Presidente Federale possa utilizzare *"una carta di credito intestata alla Federazione"* e *"detenuta dal Presidente"*, ma l'emissione della carta deve essere autorizzata dal Consiglio Federale, *"con l'osservanza delle vigenti disposizioni amministrativo-contabili"*.

In particolare, *"il provvedimento autorizzativo dovrà indicare il limite massimo di assegnazione e la tipologia di spesa effettuabile"*, nonché *"prevedere espressamente il divieto di utilizzo della carta di credito per finalità che esulano la funzione sua propria"* (art. 25, quarto comma). Il successivo quinto comma prescrive infine che *"l'utilizzatore della carta dovrà dare preventiva comunicazione, con qualunque mezzo, agli uffici amministrativi, specificando la somma che sarà prelevata e la sua finalità"*.

L'art. 22, comma 2 dello stesso R.A.C. prevede che *"qualora si dovessero rendere necessarie operazioni di prelievo di contanti dal conto corrente federale o dai conti correnti federali (...) potranno avvenire solo ed esclusivamente a firma congiunta del Presidente e di almeno uno degli ulteriori titolari del potere di firma, come previsto dal precedente comma 1"*, ovvero del *"Segretario Generale"* ed anche di uno dei due *"Vice Presidenti"*.

Parimenti, l'art. 20, primo comma del R.A.C. dispone più in generale che *"la liquidazione della spesa (...) è effettuata dal Segretario Generale sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno di spesa e della verifica della regolarità della fornitura di beni, opere e servizi"*.

Ebbene, nel caso di specie nessuna delle condizioni sopra richiamate è stata rispettata dall'Avv. Silvestri, il quale in sede di audizione in data 9 maggio 2022 davanti al Procuratore Federale ha confermato tale illegittima ed incauta condotta precisando che *"sicuramente sono stati fatti dei prelevamenti, ma quando consegnavo gli scontrini indicavo sempre la motivazione per la quale era"*



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

stato fatto il prelevamento allegando i giustificativi di spesa o scrivendo dietro lo scontrino la destinazione delle somme prelevate”.

Tale circostanza è stata nuovamente confermata dal deferito nella memoria di costituzione depositata davanti a questo Tribunale, nella quale ha anche aggiunto che *“capitava che nel corso delle partecipazioni agli eventi federali spesso occorreva saldare nell’immediatezza collaboratori della Federazione e l’unica possibilità era o anticipare i soldi personali e poi chiedere il rimborso oppure prelevare con la carta federale”.*

Tale *modus operandi* espressamente riconosciuto dallo stesso deferito non ha alcun fondamento giuridico, anzi è stato condotto al di fuori di ogni procedura o regolamento federale, in contrasto altresì con i doveri e il ruolo istituzionale rivestito.

Parimenti fondate sono le violazioni contestate al deferito dalla Procura Federale con il quarto capo di imputazione, relative ai fatti come sopra descritti *sub d)*.

In merito al noleggio dell’automobile l’Avv. Silvestri, in sede di audizione davanti al Procuratore Federale, ha riconosciuto di aver effettuato il pagamento con la carta di credito federale ma con intestazione della fattura a suo nome, precisando in tal senso: *“la macchina della Federazione era rotta e, pertanto, sono stato costretto a prendere un’automobile a noleggio. Ho depositato in Segreteria copia della fattura relativa al noleggio. L’importo del noleggio credo di ricordare che fosse stato addebitato sulla carta di credito federale, ma la fattura era stata intestata al Presidente (...)”.*

Tali circostanze sono state confermate anche nella memoria di costituzione, rilevando, peraltro, il deferito, tra i documenti acquisiti in atti, la sufficienza dei moduli di spesa federale, ai fini della ritenuta legittimità del suo comportamento.

Da un esame degli stessi in realtà nulla emerge che sia stato condotto in conformità alle disposizioni contenute nel R.A.C., atteso che la carta di credito federale è stata utilizzata dal deferito in assenza delle condizioni previste dall’art. 25 del Regolamento in parola, ovvero non risulta evidenza documentale dell’utilizzo a fini istituzionali, quali spese di rappresentanza, dell’automobile, non avendo l’Avv. Silvestri indicato - come invece avrebbe dovuto - nelle rispettive note di liquidazione delle spese sostenute il riferimento alla trasferta effettuata ma solo il periodo di utilizzo del veicolo -



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE
CONI - Foro Italice / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15
Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205
C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8
www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

che risulta essere da aprile a dicembre 2020 - intestando, peraltro, come documentato la fattura del noleggio a se stesso e non alla Federazione, in violazione dell'art. 20, comma 1 del R.A.C..

Né risulta che tali spese siano state deliberate dal Consiglio Federale, o comunque adottato in via d'urgenza dal Presidente Federale il provvedimento di competenza del Consiglio Federale riferendone allo stesso alla prima riunione utile, come prescritto dall'art. 19, comma 1 del R.A.C..

Anche in questo caso il deferito ha violato manifestamente lo Statuto federale - come ben evidenziato nella Relazione in atti del 9 settembre 2021, a firma del Dott. Marco Befera, quale responsabile dell'Ufficio Vigilanza Coni, ove si rileva che *“il Presidente abbia assunto impegni ed effettuato spese in violazione delle previsioni statutarie, sia con riguardo alle norme di ripartizione delle competenze tra gli organi federali, sia con riferimento alla previsione della necessità di situazioni eccezionali nelle quali alcuni poteri possono essere esercitati dal Presidente, previa sua deliberazione d'urgenza e salvo pronta ratifica (o meno) da parte del Consiglio Federale. L'utilizzo abituale e routinario (e non eccezionale e in assenza di deleghe speciali o generali) di tale modalità di assunzione delle decisioni federali destituisce di fatto il Consiglio Federale dei propri poteri”*.

Le dichiarazioni rese nel corso delle audizioni il 10 maggio 2022 davanti al Procuratore Federale da parte dell'Avv. Michele Cilumbriello e dell'Avv. Tiziana Volpi, entrambi all'epoca dei fatti Consiglieri federale, il primo per il quadriennio 2017-2020, e la seconda per il quadriennio 2018-2021, comprovano le condotte disciplinarmente rilevanti del deferito in merito alla gestione amministrativa-contabile della Federazione.

L'ex consigliere Cilumbriello ha infatti precisato che *“in alcun modo l'avv. Silvestri dava conto delle spese sostenute; né queste venivano ratificate dal Consiglio Federale (...)”*.

Parimenti, l'ex consigliere Volpi ha precisato che *“nel periodo in cui sono stata Consigliere Federale (...) non ho avuto mai contezza delle spese effettuate da parte dell'Avv. Silvestri che non rendeva edotto il Consiglio Federale delle spese che venivano sostenute”*.

In ordine ai rilievi svolti dal difensore del deferito nel corso del procedimento sotto il profilo probatorio, va richiamato il principio consolidato nella giustizia sportiva per il quale *“lo standard probatorio richiesto non si spinge sino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il*



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italoico / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito" (Collegio di Garanzia dello Sport, sez. un., 10 febbraio 2016, n. 6; in senso conforme, CGS, sez. un., 2 agosto 2016, n. 34; 3 ottobre 2017, n. 69; 19 dicembre 2017, n. 93).

Parimenti fondate, per le ragioni sopra esposte, sono le violazioni contestate nel quinto capo di imputazione dalla Procura Federale, relative ai fatti come descritti *sub e)*, sopra richiamato, ovvero *"aver utilizzato indebitamente somme di denaro della Federazione, effettuando un bonifico nel 2020 di € 2.000,00 dal conto corrente federale UNICREDIT n. (...) a quello personale, in assenza di documenti giustificativi di spesa"*.

Tali circostanze risultano comprovate non solo dalla documentazione acquisita in atti (e-mail in data 8 ottobre 2020 trasmessa all'Avv. Silvestri dall'allora Segretario Generale della Federazione, Sig.ra Nada Vallone, con allegato documento di *"Verifica movimenti"*), ma anche dall'esito dell'audizione del deferito davanti al Procuratore Federale, nel corso della quale l'Avv. Silvestri ha precisato che *"la Fitetrec non è stata mai in situazione economica florida, spesso risultava necessario anticipare delle spese. Queste 2000 euro facevano riferimento all'acquisto di due contributi unificati da me comprati con assegno in Tribunale, che poi mi sono fatto restituire con bonifico depositando in Segreteria la ricevuta. Le cause mi sembra di ricordare che riguardavano il Giudizio "Spinelli" e "ntpa" o "Ente Fiera Verona"*.

Le spese indicate nel documento *"Verifica movimenti"* sostenute dal deferito utilizzando la carta di credito federale e/o rimborsate tramite bonifico dal conto corrente federale Unicredit, come appunto nel caso di specie, per il periodo dal 6 gennaio 2020 al 6 ottobre 2020, non riportano con riferimento alla data del 26 agosto 2020 alcuna descrizione della causale relativa all'importo di euro 2.000,00 indicato genericamente come *"rimborso spese di giudizio"*.



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

Ebbene, anche in questo caso il *modus operandi* del deferito, nonostante la carica apicale rivestita, si è posto in contrasto con le disposizioni contenute del R.A.C. (in particolare, artt. 20 e 22), in quanto - come correttamente rilevato dal Procuratore Federale nell'atto di deferimento - *“l'utilizzo delle disponibilità economiche della Federazione devono sottostare al rispetto di precisi criteri amministrativo-contabili che devono includere la valutazione e la rituale approvazione da parte del Consiglio Federale e del Segretario Generale della Federazione che, nel caso di specie, non sono avvenuti”*.

Da ultimo, nessun dubbio emerge altresì sulla fondatezza delle violazioni contestate al deferito dalla Procura Federale con il sesto capo di imputazione, relative ai fatti come descritti *sub f)* (*“aver provveduto, indebitamente, essendo decaduto dalla carica di Presidente Federale, al pagamento mediante conto corrente federale dell'importo di € 1.200,00 per promuovere il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI avverso la delibera del CONI del 9 aprile 2021 che nominava l'Ing. Mauro Checcoli Commissario Straordinario della Federazione”*).

Come correttamente rilevato dal Procuratore Federale nell'atto di deferimento *“è di tutta evidenza che la condotta dell'avv. Silvestri è stata contraria ai doveri di lealtà e probità, oltreché dell'art. 19, comma 1, del RAC considerato che il ricorso avverso la Delibera del Coni che commissariava la Federazione è stato promosso sia nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Federazione che in proprio”*.

Né assumono rilevanza sotto tale profilo le deduzioni difensive contenute nella memoria di costituzione, a tenore delle quali l'Avv. Silvestri dichiara di aver effettuato *“il bonifico di € 1.200,00 il 12 aprile 2021 e poteva effettuarlo in quanto la delibera di commissariamento della Giunta CONI è stata notificata in data 14 aprile 2021 (...)”*.

Come emerge dalla decisione pronunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport n. 111 del 21 maggio 2021 il ricorso è stato presentato dal deferito in data 12 aprile 2021 non solo nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Fitetrec-Ante, e sotto tale profilo il Collegio di Garanzia ha confermato nella motivazione il proprio orientamento per il quale *“permane in capo al Presidente la legittimazione a ricorrere”*, ma anche in proprio ed è questo il profilo oggetto di contestazione nell'atto di deferimento.



FITETREC ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC - ANTE

CONI - Foro Italiceo / 00135 Roma - Largo Lauro De Bosis, 15

Tel. 06.3272-3270 - Fax 06.3272-3205

C.F. 80417270586 - P.IVA 02140551009 - Codice SDI:MT9WDV8

www.fitetrec-ante.it - info@fitetrec-ante.it

Pertanto, *“sarebbe stato opportuno”* - come evidenziato dal Procuratore Federale - che *“ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva CONI il contributo fosse stato corrisposto in via autonoma e distinta dall’Avv. Silvestri in quanto riferibile”* anche *“al singolo ricorrente in proprio”*.

P.Q.M

Il Tribunale Federale, come sopra composto, in parziale accoglimento del deferimento, visti gli artt. 1, comma 1, 3, comma 1, lett. d), 5, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia, 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale, 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, 19, 20, 22, 25 del Regolamento Amministrazione e Contabilità, proscioglie l’Avv. Alessandro Silvestri, come in epigrafe indicato, dall’incolpazione di cui al primo capo di imputazione.

Applica all’Avv. Alessandro Silvestri, come in epigrafe indicato, con riferimento alle incolpazioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto capo di imputazione, la sospensione dall’attività agonistica per anni 5 (cinque).

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e al deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Fitetrec - Ante, e l’immediata esecuzione.

Roma, 3 novembre 2022.

Avv. Lina Musumarra, Presidente rel. est.

Avv. Giovanni Allegro, Componente

Avv. Patrizia Diacci, Componente